

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 04960/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4960 del 2020, proposto da

Lamanna Gennaro in proprio e in qualità di titolare dell'Omonima Ditta Individuale "Lamanna Gennaro", rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto La Gloria, Gennaro Lamanna, con domicilio digitale come da PEC reg. Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso avv.ra regionale in Napoli, via S.Lucia.81 e dom. digitale come da PEC reg. giustizia

nei confronti

Rossella Autero, S.A. Tenuta Martino Sas di Martino, Adelina Belperio, Nicolino Lepra non costituiti in giudizio;

Giuseppe Chillemi, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Mirra, con domicilio digitale come da PEC reg. giustizia

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto dirigenziale della regione Campania n. 138 del 15.7.2020, pubblicato

sul b.u.r.c. n. 147 del 20.7.2020, con il quale è stata approvata la graduatoria unica regionale definitiva del “programma di sviluppo rurale Campania 2014- 2020. misure non connesse alla superficie e/o animali. tipologia di intervento 4.1.1”,nella parte in cui non assegna al ricorrente il punteggio richiesto

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Giuseppe Chillemi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Viste le disposizioni straordinarie di cui all'art. 25, co. 1 e 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con legge n. 176 del 18.12.2020, come modificato con l'art. 1, co. 17, del decreto-legge n. 183 del 31.12.2020, a mente del quale alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2010 al 30 aprile 2021 si applicano le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 28 del 30.4.2020, convertito in legge n. 70 del 25.6.2020 e, fatta salva la facoltà di chiedere la discussione orale mediante collegamento da remoto o di depositare in alternativa note di udienza, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, con modalità da remoto in videoconferenza;

Rilevato che le censure proposte si presentano favorevolmente valutabili, con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio relativo al PAI (piano

assicurativo agricolo) , in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all'impegno alla stipula della stessa;

Considerato che su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume , come contenute nelle indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq;

Ritenuto che va pertanto sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e deve essere ordinato alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente, con attribuzione del punteggio indicato a tale titolo;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente, la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami

consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso con i nominativi dei soggetti controinteressati può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati

integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, in caso di esito favorevole del riesame, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del riesame, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 8 giugno 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, nei termini di cui motivazione, ordinando alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente nei sensi di cui in motivazione, adottando all'esito ogni conseguente determinazione;

dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva; fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 8 giugno 2021. Compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, del decreto-legge n. 137 del 28.10.2020 e già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.03.2020 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO